

Accordo Contrattuale

ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8-quinquies d.lgs. 30/12/1992, n. 502

tra l'Azienda U.L.SS. e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime ambulatoriale

Premesso:

- che lo C.D.V. Centro Diagnostico Veneto S.r.l. è titolare di accreditamento istituzionale in virtù della delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 23 dicembre 2016, n. 2137 per l'erogazione della/e seguente/i funzione/i esercitata/e in regime ambulatoriale per conto del SSR: 03 laboratorio (esclusa fase analitica), 08 cardiologia, 56 medicina fisica e riabilitazione (limitatamente a terapia fisica), 69 radiologia diagnostica;

- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla D.G.R.V. n. 2166/2017 è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;

- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell'Azienda U.L.SS. ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione;

- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il

Direttore Generale dell'U.L.SS. territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;

- che il presente accordo contrattuale è redatto in duplice copia, di cui una da trasmettere alla Segreteria Regionale per la Sanità a cura dell'Azienda U.L.SS.

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda U.L.SS. n. 8 BERICA (di seguito "Azienda") rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore Dott. Giovanni Pavesi con sede legale in Vicenza Via F. Rodolfi n. 37 c.f. 02441500242

e

C.D.V. Centro Diagnostico Veneto S.r.l. (di seguito "erogatore"), con sede legale a Caldogno (VI) in Via Sette n. 56, p. iva 00635020241, nella persona del Sig. Cristian Revellin, in qualità di legale rappresentante pro-tempore/ amministratore/titolare, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'Azienda Sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell'arco dell'anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall'Azienda U.L.SS., consentendo oscillazioni mensili in eccesso non superiori al 10%, dovendo tali oscillazioni risultare zero (0) a fine anno, salvaguardando l'erogazione senza soluzione di continuità nell'intero arco dell'anno solare (1 gennaio-31 dicembre). Le prestazioni erogate in supero al tetto di spesa di ciascuna branca specialistica determinato dal presente contratto non saranno remunerate.

Art. 2 Governo delle liste d'attesa

1. La Regione del Veneto promuove il governo delle liste d'attesa al fine di garantire a tutti gli assistiti un accesso equo alle migliori prestazioni sanitarie, in un luogo e con una tempistica adeguati, nonché la sicurezza delle stesse, mediante l'individuazione di strategie per la gestione delle criticità, in conformità del Piano Nazionale di governo delle liste di attesa.

2. Le Aziende UU.LL.SSSS., ai sensi dell'art. 38 della L.R. 30/12/2016 n. 30, hanno l'obbligo di erogare le prestazioni sanitarie di cui alla presente legge nei confronti dei propri assistiti, anche tramite l'offerta delle aziende ospedaliere nonché degli erogatori privati accreditati previa stipula degli appositi accordi contrattuali previsti dall'articolo 8-

quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421."

3. Per le finalità di cui al comma 1, le Aziende UU.LL.SSSS. e ospedaliere, anche tramite gli erogatori privati accreditati, devono rispettare nei confronti dei propri assistiti i tempi massimi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie.

4. Al fine di garantire l'appropriatezza prescrittiva ed erogativa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale per le cd. "traccianti" ai sensi dell'allegato A della D.G.R.V. 600/2007 e s.m.i., in garantita 1 e 2:

a) il medico prescrittore ha l'obbligo, nel caso di prima visita o di esami diagnostici, di attribuire la appropriata classe di priorità e di indicare il sospetto diagnostico.

b) le classi di priorità sono lo strumento per assegnare il corretto tempo di accesso alle prestazioni sanitarie considerando la data della richiesta della prestazione rivolta all'erogatore e la data di erogazione proposta.

c) le classi di priorità sono le seguenti:

1) classe U (Urgente) entro 24 ore dalla presentazione;

2) classe B (Breve Attesa) entro 10 giorni dalla prenotazione;

3) classe D (Differita) entro 30 giorni dalla prenotazione;

4) classe P (Programmabile) entro 90 giorni dalla prenotazione secondo indicazione del medico prescrittore.

5. Qualora alla prima visita sia attribuita la classe di priorità U, le Aziende UU.LL.SSSS. e ospedaliere nonché gli erogatori privati ac-

	creditati devono organizzare idonei percorsi assistenziali, anche me-	
	diante l'accesso diretto agli ambulatori, ove possibile.	
	6. La classe di priorità U è riservata, di norma, alle prescrizioni di pri-	
	ma visita specialistica ambulatoriale. Nel caso di necessità di ulteriori	
	accertamenti e controlli, le Aziende UU.LL.SSSS. e ospedaliere, an-	
	che mediante gli erogatori privati accreditati, devono organizzare la	
	presa in carico dell'assistito da parte del medico specialista.	
	7. Le visite e gli accertamenti di controllo devono essere effettuati, nel	
	tempo previsto dal medico prescrittore, dallo stesso ovvero da altri	
	medici appartenenti alla medesima struttura sanitaria.	
	8. Non è ammessa la chiusura delle agende di prenotazione.	
	9. Gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e	
	ambulatoriali nominano il proprio CUP Manager con il compito di or-	
	ganizzare e monitorare i processi di prenotazione ed erogazione delle	
	prestazioni sanitarie.	
	<u>Art. 3 Obblighi dell'erogatore</u>	
	L'erogatore:	
	- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in re-	
	lazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;	
	- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del pre-	
	sente accordo;	
	- <u>assicura l'erogazione delle prestazioni nel rispetto dei tempi previsti</u>	
	<u>dalle nuove classi di priorità (B,D,P).</u>	
	<u>Qualora l'erogatore prenotasse ed erogasse al di fuori dei tempi</u>	
	<u>delle classi di priorità in modalità "garantita 1 e 2", tali prestazio-</u>	

ni non potranno essere oggetto di rimborso;

- comunica con congruo anticipo eventuali ed eccezionali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;

- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo, articolata in dodicesimi nell'arco dell'anno solare, assicurando lo sviluppo costante delle agende con almeno 120 gg. di apertura al fine di permettere la prenotazione delle prestazioni di classe "P" Programmabile.

L'erogatore si impegna altresì ad emettere nota di accredito entro il 31 gennaio 2020 relativamente alle eventuali prestazioni non remunerate in supero al tetto di spesa di ciascuna branca specialistica determinato dal presente contratto.

- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;

- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:

- tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale (e al Catalogo Veneto del Prescrivibile), come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;

- verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;

- incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo;

- rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;

- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;

- gestione unicamente attraverso i C.U.P. (ex U.L.SS. nn. 5 e 6) dell'Azienda U.L.SS. delle agende relativamente alle prestazioni ambulatoriali purché l'Azienda U.L.SS. garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o a spostamenti;

Trimestralmente l'U.L.SS. effettuerà controlli incrociati tra il flusso SPS (Schede Prestazioni Specialistiche) delle prestazioni erogate e le prestazioni richieste dall'Azienda nella presente contrattazione di cui all'allegato 1); in caso di scostamento maggiore del 15% sulle quantità richieste per tipologia, all'interno della singola branca, sarà cura dell'Azienda richiamare l'erogatore ad un più corretto e puntuale rispetto della programmazione contrattata;

- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;

- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, D.L. 90/2014, conver-

tito con L. 114/2014;

- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero;
- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 4 Obblighi dell'Azienda

L'Azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente contratto ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti all'erogatore privato accreditato entro il termine, concordato tra le parti, di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta, secondo la vigente normativa in materia, fatte salve sue eventuali modificazioni e/o integrazioni successive. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti

dall'erogatore.

Art. 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli *standards* previsti dalla legge regionale n. 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e va accompagnata da iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Art. 6 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata dall'01/01/2019 al 31/12/2019. La revisione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget assegnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica e/o tacita.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 7 Eventi modificativi e cause di risoluzione contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza socio-sanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il tra-

	sferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda; la	
	cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei	
	confronti dell'Azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo	
	contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo	
	contrattuale;	
	b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive - attuato	
	previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale	
	dell'Azienda - (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, su-	
	bentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede	
	operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato	
	alla Regione e all'Azienda competente territorialmente. L'Azienda si	
	riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo	
	all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di	
	propria competenza;	
	c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo	
	all'erogatore previamente accertato dall'Azienda, determina l'avvio	
	della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la ri-	
	soluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del	
	procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo	
	contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta	
	dell'Azienda.	
	d) il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva espres-	
	sa , ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 2, del D.P.R. n.	
	252/1998 in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle infor-	
	mazioni di cui dell'articolo 10 del predetto decreto nonché dell'art. 83	

commi 1 e 2 del D.Lgs. 159/2011” avente per oggetto “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*”.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina di Responsabile esterno del trattamento dei dati

Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018.

L’Azienda nomina l’erogatore quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell’Azienda e nel rispetto della precitata normativa in materia.

L’Erogatore, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dall’art. 11 del D.Lgs. 196/2003 in merito all’esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento medesimo; a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento effettuata; conservare i dati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

L’erogatore si impegna altresì ad osservare quanto previsto nel do-

	cumento (Misure minime di sicurezza e documento programmatico	
	sulla sicurezza - delibera U.L.SS. del 24/01/2018 n. 86) e a porre in	
	essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo	
	scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche acci-	
	dentale, di dati personali nonché di accesso non autorizzato o di trat-	
	tamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi	
	sono raccolti.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizio-	
	ni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	<u>Art. 9 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali</u>	
	<u>e regionali.</u>	
	Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente ac-	
	cordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali	
	o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni	
	assunte.	
	<u>Art. 10 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale</u>	
	Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale,	
	potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole del-	
	la Regione.	
	<u>Art. 11 - Controversie</u>	
	Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente	
	accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice	
	competente in via esclusiva del Foro di Vicenza.	
	<u>Art. 12 Registrazione</u>	
	Il presente contratto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi del	

D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642 con oneri a carico dell'Erogatore.

E' soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente.

Art. 13 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Per l'azienda

Per l'erogatore

U.L.SS. n. 8 "Berica"

C.D.V. Centro Diagnostico Veneto S.r.l.

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

(Giovanni Pavesi)

(Sig. Cristian Revellin)

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Oggetto), 2 (Governo delle liste d'attesa), 3 (Obblighi dell'erogatore privato accreditato), 7 (Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto), 11 (Controversie)

Letto, firmato e sottoscritto

Vicenza,

Per l'azienda

Per l'erogatore

U.L.SS. n. 8 "Berica"

C.D.V. Centro Diagnostico Veneto S.r.l.

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

(Giovanni Pavesi)

(Sig. Cristian Revellin)
